

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

di concerto con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(SACCONI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Presentato il 28 maggio 2008

Onorevoli Deputati! - Il presente provvedimento di urgenza si pone quale primo passo di una azione di politica economica che il Governo intende sviluppare in coerenza con gli impegni politici assunti nel corso della recente campagna elettorale, nonché con quelli, politici e giuridici, sottoscritti nel corso degli ultimi anni in sede europea dalla Repubblica italiana.

I primi sono espressione della consapevolezza che alle dinamiche mondiali che hanno prodotto le crisi alimentari, energetiche e finanziarie stanno conseguendo spostamenti di enormi quantità di ricchezza che erodono le strutture sociali del Paese: ne costituiscono manifestazione concreta la sofferenza della povertà, la disoccupazione giovanile, l'impoverimento del ceto medio e la crescente divisione tra nord e sud.

Per contrastare tali dinamiche occorrono, quindi, interventi mirati al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro.

Una prima serie di misure è, perciò, rappresentata dall'azzeramento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sulla prima casa, senza naturalmente intaccare le capacità finanziarie dei comuni, dalla detassazione sperimentale delle remunerazioni legate all'incremento di produttività del lavoro e dalla rinegoziazione dei mutui assunti per la prima casa.

Il secondo fronte riflette, invece, gli impegni presi in sede internazionale e si sostanzia nel vincolo del raggiungimento del pareggio di bilancio, con conseguente recupero di risorse per un ammontare stimato, nel triennio 2009-2011, tra i 20 e i 30 miliardi di euro.

Ciò comporterà l'attuazione di un piano triennale di stabilizzazione della finanza pubblica che potrà e dovrà essere operata soprattutto dal lato della riduzione della spesa pubblica.

Secondo tale logica, un'importante modalità attuativa sarà costituita, nel prosieguo della azione di Governo, dal federalismo fiscale.

Coerentemente con tale obiettivo, in attesa della definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione proprio dell'attuazione del federalismo fiscale, si sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, di addizionali ovvero di maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato.

In particolare il decreto si compone di cinque articoli, oltre a quello che disciplina l'entrata in vigore.

Articolo 1 (Esenzione ICI prima casa).

L'articolo 1 disciplina l'esenzione dall'ICI di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, vale a dire quella definita tale dallo stesso decreto legislativo n. 504 del 1992. A tale proposito, si deve precisare che la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296 del 2006) ha introdotto, nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992, una presunzione

semplice, per effetto della quale è abitazione principale, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. Pertanto, al fine di individuare l'immobile a cui concedere il beneficio in questione, dovrà necessariamente farsi riferimento a tale concetto, allo scopo di evitare l'applicazione della disposizione di cui al secondo periodo dello stesso comma 2.

L'esenzione in esame va naturalmente riconosciuta anche alle eventuali pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, che sono quelle che il regolamento comunale considera come tali ai fini dell'ICI. Ciò in quanto, per loro stessa natura, come dispone l'articolo 817 del codice civile, le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale.

La disposizione agevolativa si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, alle quali, comunque, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, e alle quali si applicano ovviamente anche le disposizioni che ad essa fanno richiamo. Occorre precisare che tale detrazione rimane anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. Ciò in quanto non è stato abrogato l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che riconosce tale agevolazione.

L'esenzione è riconosciuta altresì:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

La norma di esenzione si applica, inoltre, alle abitazioni che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato a quelle principali in base:

all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996, che permette di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

all'articolo 59, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che attribuisce agli enti locali la possibilità di assimilare all'abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Naturalmente, ove il comune decida di effettuare tale assimilazione per gli anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto, le unità immobiliari in questione non potranno godere dell'esenzione, ma solo dell'aliquota agevolata eventualmente deliberata e della detrazione di base che il comune potrebbe anche elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

I commi 3 e 6 della norma in esame dispongono, inoltre, l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina esonerativa delle abitazioni principali. Tra queste è contemplato anche il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che, attraverso un rinvio ad altre disposizioni, permetteva al comune di deliberare un'aliquota ridotta per l'abitazione principale. L'abrogazione di tale norma non preclude, comunque, all'ente locale di

esercitare detto potere per le ipotesi residuali innanzi illustrate, in quanto tale facoltà rientra, in ogni caso, tra quelle riconosciute dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il comma 4 disciplina il rimborso del mancato gettito dell'imposta relativa all'esenzione disposta dal comma 1 della norma in esame e prevede a tale fine uno stanziamento limitato, pari a 2.500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, che sarà erogato dal Ministero dell'interno e prelevato da un apposito fondo.

A decorrere dall'anno 2011, alla dotazione finanziaria del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 468 del 1978.

In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del rimborso ai comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010, che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.

Lo stesso Ministero provvederà direttamente ad erogare all'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) - lo 0,8 per mille dei rimborsi previsti dal comma 4.

Il comma 7 dell'articolo in esame prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato.

Si tratta in sostanza dei tributi comunemente definiti regionali, provinciali o comunali ma che sono stati istituiti con legge dello Stato e che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, sono ancora statali, mentre il gettito è destinato ai suddetti enti territoriali.

È necessario evidenziare che il blocco in questione opera concretamente solo a partire dal 2009. Infatti, gli enti locali hanno praticamente già deliberato per l'anno 2008, pur avendo la possibilità di farlo sino al prossimo 31 maggio, in base al decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2008, che ha differito i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Per quanto riguarda, invece, i tributi attribuiti alle regioni, queste ultime hanno già deliberato l'assetto tariffario per l'anno in corso entro il mese di dicembre 2007.

La norma ricomprende, ovviamente, anche i casi di istituzione di nuovi tributi in quanto, come anche sostenuto dal Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione terza del 4 novembre 2003 «anche se la norma dispone letteralmente la sospensione degli "aumenti" (...) senza riferirsi espressamente alle delibere che "istituiscono" il tributo per il 2003 per la prima volta, è evidente che, nel caso in cui un ente locale non avesse istituito nel 2002 l'addizionale comunale all'IRPEF, l'aliquota per quell'anno sarebbe pari a 0 e ogni variazione in aumento andrebbe comunque a variare l'assetto delle aliquote, aggravando la pressione fiscale esistente, in contrasto con la *ratio*» della norma.

Si deve anche sottolineare che la norma di sospensione in commento non coinvolge le deliberazioni relative alle entrate patrimoniali, quali il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), la tariffa di igiene ambientale (TIA) ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) - che gli enti locali possono istituire con regolamento in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e dell'imposta sulla pubblicità.

La norma di sospensione non coinvolge, altresì, gli aumenti delle aliquote collegati ai piani di rientro dei disavanzi finanziari causati dalla spesa sanitaria nonché le ipotesi in cui eventuali aumenti siano stati già deliberati in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione predisposto dall'organo esecutivo, presentato per l'approvazione da parte dell'organo collegiale.

Articolo 2 (Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro).

L'articolo 2 introduce, in via sperimentale, una tassazione agevolata delle somme:

1) per prestazioni di lavoro straordinario;

2) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto;

3) correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Ai sensi del comma 5, la detassazione sperimentale si applica esclusivamente ai lavoratori appartenenti al settore privato che nell'anno 2007 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a 30.000 euro. Il medesimo comma 5 prevede, inoltre, che si proceda, su iniziativa del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ad una verifica degli effetti della detassazione sperimentale con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale verifica riguarderà anche l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la partecipazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il beneficio consiste, ai sensi del comma 1, nella sottoposizione a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento delle somme di cui ai precedenti punti 1 e 2 relative al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008.

L'imposta sostitutiva viene applicata, comunque, entro il limite di importo complessivo non superiore a 3.000 euro lordi. Per la parte delle predette somme che supera il limite stabilito, pertanto, si applicherà la tassazione ordinaria.

Viene introdotta per i lavoratori interessati la possibilità di rinunciare espressamente all'applicazione della predetta imposta sostitutiva, in quanto i lavoratori potrebbero aver interesse che le somme in questione siano assoggettate alla tassazione ordinaria.

Ai sensi del comma 3, l'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Atteso che, come già precisato, l'applicazione della predetta imposta è subordinata all'ulteriore condizione che il lavoratore interessato abbia percepito nell'anno 2007 un reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR non superiore a 30.000 euro, il lavoratore che nell'anno 2007 è stato alle dipendenze di un datore diverso da quello che nell'anno 2008 eroga i redditi di lavoro dipendente è tenuto a comunicare a quest'ultimo l'importo del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2007.

Analogamente, qualora il lavoratore dipendente non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente nell'anno 2007, è tenuto a comunicare tale circostanza al sostituto d'imposta che nell'anno 2008 eroga i redditi di lavoro dipendente.

Il comma 4 prevede che si applichino, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso relativo all'imposta sostitutiva introdotta in via sperimentale.

Il comma 6 modifica l'articolo 51 del TUIR, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, abrogando nel comma 2 del medesimo articolo la lettera *b*). In particolare, il citato comma 2 elenca tassativamente le somme e i valori che, ancorché percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito medesimo.

Per effetto della suddetta abrogazione concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;

i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;

i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

In mancanza di una diversa decorrenza, la disposizione in commento si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 3 (*Rinegoziazione mutui per la prima casa*).

L'articolo 3 detta disposizioni relative alla rinegoziazione dei mutui per la prima casa.

Il mercato dei mutui è stato caratterizzato in Italia, a partire dal 2001, da un forte ricorso a operazioni a tasso variabile in presenza di differenze significative tra l'importo delle rate delle operazioni a tasso fisso e quello delle rate delle operazioni a tasso variabile, che hanno indotto la clientela a preferire quest'ultima tipologia di operazioni.

Il rialzo dei tassi di interesse di mercato avviatosi dalla fine del 2005 a seguito delle politiche monetarie adottate dalla Banca centrale europea, accentuatosi a partire dalla metà del 2007 a seguito della crisi dei mutui *subprime* negli Stati Uniti d'America (USA), e la riduzione del potere di acquisto delle famiglie hanno comportato criticità rispetto ad una soddisfacente pianificazione finanziaria per un'ampia quota dei mutuatari italiani.

Specifiche considerazioni meritano i mutui a tasso variabile stipulati in epoca antecedente al rialzo dei tassi di mercato per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Si prevede, dunque, la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI), aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, al fine di definire i criteri e le modalità di rinegoziazione dei mutui contratti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, che consenta una pianificazione finanziaria più soddisfacente per i mutuatari.

La rinegoziazione, infatti, è volta ad assicurare la riduzione dell'importo delle rate del mutuo, che rimane fisso per tutta la sua durata, pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006, al fine di rendere più contenuto e costante l'onere per il mutuatario fino a scadenza del mutuo.

I differenziali in eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto originario sono imputati in un conto accessorio per essere rimborsati - sempre secondo un piano di ammortamento a rate di importo fisso, uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato - una volta intervenuta la data di scadenza originaria del contratto di mutuo. Qualora prima di tale data si manifestassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio.

I principali benefici per il mutuatario sono:

a) la certezza di una rata fissa fino alla completa estinzione del mutuo;

b) la trasformazione del mutuo in un finanziamento il cui tasso è bloccato verso l'alto sia nella fase di rimborso del mutuo principale, che nella fase di rimborso del saldo del conto accessorio;

c) il rimborso del debito risultante dal conto accessorio è regolato ad un tasso fisso pari all'*interest rate swap* (IRS) a dieci anni più 0,50 punti percentuali.

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono alla convenzione formulano ai clienti la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il mutuatario comunica la sua accettazione alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa.

La rinegoziazione del mutuo esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

Si specifica, inoltre, che alle operazioni di rinegoziazione non si applicano imposte e tasse di alcun genere e che per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi ai clienti.

Articolo 4 (*Sviluppo dei servizi di trasporto aereo*).

L'articolo 4, che dispone la modifica dei termini del prestito concesso alla società Alitalia - Linee aeree italiane SpA dal decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, conferma la volontà del Governo di voler salvaguardare la continuità aziendale dell'Alitalia, consentendo alla stessa di disporre delle risorse anche patrimoniali indispensabili per consentire alla società o al Governo la verifica delle possibili soluzioni per il risanamento della società stessa.

La nuova previsione normativa discende in particolare dalla necessità e dell'urgenza connesse con l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'Alitalia, manifestato nelle informazioni rese al mercato e, in particolare, nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008, comunicato al pubblico il 13 maggio 2008.

Nello specifico, la norma in esame è emanata in considerazione delle suddette straordinarie necessità e urgenza di assicurare, per ragioni di ordine pubblico e di continuità territoriale, il servizio pubblico di trasporto aereo mediante la modifica, per quanto strettamente necessario, dei termini di concessione del prestito di cui al citato decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, da parte dello Stato alla società Alitalia in modo da non comprometterne la continuità operativa nelle more dell'adozione da parte del Governo delle iniziative ritenute necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società.

Ciò in quanto eventuali ipotesi di liquidazione o di applicazione di procedure concorsuali, da un lato, determinerebbero un depauperamento delle attività dello Stato nell'Alitalia - con effetti negativi anche sugli interessi dei terzi azionisti e obbligazionisti - e, dall'altro, potrebbero compromettere il ruolo della compagnia quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali.

Per quanto attiene agli aspetti specifici, la norma consente nella sostanza all'Alitalia di poter utilizzare il prestito ponte di 300 milioni di euro di cui al menzionato decreto-legge n. 80 del 2008 anche per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale, circostanza questa che precluderebbe allo Stato italiano di realizzare la privatizzazione della società e, in ultima istanza, il suo risanamento.

Rispetto alla precedente impostazione del prestito, si rileva che gli effetti finali del precedente provvedimento nella sostanza rimangono invariati:

1) la somma erogata verrà infatti rimborsata nel minor termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita di controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008;

2) in caso di una futura liquidazione dell'Alitalia, il debito verrà ricostituito e rimborsato, sebbene solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori, nonché unitamente e

proporzionalmente al capitale sociale (per compensare le intervenute modifiche alle condizioni del prestito, l'Alitalia corrisponderà allo Stato una maggiorazione degli interessi, già previsti nel precedente decreto-legge n. 80 del 2008, pari all'1 per cento);

3) qualora, invece, si realizzi la cessione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze o la perdita del controllo effettivo da parte dello stesso, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite saranno ripristinati e dovuti dalla compagnia aerea, che provvederà al relativo rimborso allo Stato mediante aumento di capitale almeno di pari importo.

Articolo 5 (*Copertura finanziaria*).

Si rinvia a quanto illustrato nella relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

(*Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni*).

Articolo 1 (*Esenzione ICI prima casa*)

La proposta normativa in esame prevede la totale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'esclusione in oggetto non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

La minore imposta che deriva dal dettato normativo risulta pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, atteso che la legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 5) aveva già concesso agevolazioni sull'ICI prima casa per complessivi 904 milioni di euro. Pertanto l'esenzione dell'ICI comporta un minor gettito complessivo pari a 2.604 milioni di euro.

Infatti, la relazione tecnica relativa alla legge-finanziaria 2008 (articolo 1, comma 5) stima il gettito ICI relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale, prima della modifica normativa introdotta dalla legge finanziaria stessa, pari a circa 2.665 milioni di euro; introduce una ulteriore detrazione dell'ICI per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile ICI, con un tetto pari a 200 euro, escludendo da tale agevolazione le abitazioni principali con categoria A1, A8 e A9 stimando il minor gettito ICI (per la suddetta detrazione) in complessivi 904 milioni di euro.

Ne consegue che l'ammontare complessivo dell'ICI relativa all'abitazione principale, dopo l'applicazione del dettato della legge finanziaria 2008, risulta essere pari a 1.761 milioni di euro.

In base alle statistiche catastali dell'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, il valore imponibile potenziale ai fini ICI delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 è pari a 21.862 milioni di euro.

Una nota dell'Agenzia del territorio indirizzata al Ministero dell'interno e concernente valutazioni in materia detrazione ICI, stima che l'incidenza dell'abitazione principale sia pari al 62 per cento della base imponibile. Applicando tale coefficiente alla sola base relativa alle categorie catastali A1, A8 e A9, si perviene a una base imponibile, relativamente alle stesse adibite ad abitazione principale, pari a 13.616 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile un'aliquota media ICI che in via prudenziale viene individuata in 0,45 per cento si perviene a una stima di ICI per abitazione principale pari a 61 milioni di euro relativamente alle categorie escluse dal provvedimento.

L'entrata in vigore della proposta normativa, quindi, comporta un ulteriore minor gettito ICI, su base annua, pari a circa -1.700 milioni di euro (-1.761 + 61).

In definitiva, come detto, l'esenzione dell'ICI prima casa comporta un minor gettito

complessivo pari a 2.604 milioni di euro, di cui 1.700 milioni di euro da finanziare ulteriormente a decorrere dall'anno 2008, che vanno ad aggiungersi ai 904 milioni di euro, per ciascun anno, derivanti dalle modifiche apportate dall'ultima legge finanziaria ed iscritti in bilancio, in applicazione della predetta legge al capitolo 1321, nell'ambito della missione (3) «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» del programma (3.3) «Trasferimenti a carattere generale ad enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

	2008	2009	2010
Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 5)	-904	-904	-904
Esenzione ICI (articolo 1 decreto)	-1.700	-1.700	-1.700
TOTALE	-2.604	-2.604	-2.604

Articolo 2 (*Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro*)

La proposta normativa in esame prevede, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008, che le somme relative a prestazioni di lavoro straordinario e quelle stabilite a livello aziendale espressamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, corrisposte ai lavoratori dipendenti vengano assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota pari al 10 per cento, in luogo dell'ordinaria tassazione IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. La norma viene applicata salvo esplicita rinuncia del contribuente.

La norma riguarda i soli dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente nel 2007 non superiore a 30.000 euro annui ed entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'esclusione dei redditi in esame nel limite di 3.000 euro non opera ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali e che la salvaguardia prevista limitatamente alle prestazioni in godimento nei casi a margine del limite reddituale di 30.000 euro, per effetto di un eventuale incremento del reddito che possa derivare dalla norma in esame per la seconda parte dell'anno, conferma gli andamenti di spesa a normativa vigente.

In base ai dati relativi alla tavola C5 (Retribuzione totale lorda e minimo da contratto nazionale) dell'indagine sulle imprese industriali e dei servizi (anno di riferimento 2006) elaborata dalla Banca d'Italia (indagine riferita all'universo costituito dalle imprese con sede amministrativa in Italia, con almeno 20 addetti, appartenenti ai settori di attività economica dell'industria in senso stretto, delle costruzioni e dei servizi privati non finanziari - supplementi al Bollettino statistico, volume XVII - numero 41 - 12 luglio 2007) risulta che in media la retribuzione base, comprensiva degli straordinari, corrisponde all'87 per cento della retribuzione totale di lavoro dipendente. Tale coefficiente viene maggiorato di due punti percentuali per tener conto di alcune voci del costo del lavoro, unilateralmente stabilite dalle imprese e che concorrono a definire il livello della retribuzione media oraria.

Applicando tale percentuale (89 per cento) ai redditi di lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, estrapolati agli anni di riferimento, si stima, per i contribuenti con reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro nel 2007, un ammontare di retribuzioni base pari nel 2008 a circa 227.000 milioni di euro.

Tale ammontare viene diminuito della quota relativa ai lavoratori a progetto e tipologie analoghe, per le quali di regola non vengono retribuiti straordinari e premi. In base ad elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi Modello 770 semplificato presentate nel 2005, risulta che i redditi relativi a tali tipologie rappresentano circa il 6 per cento del totale dei redditi di lavoro dipendente.

Pertanto l'esclusione della quota di reddito relativa a tali lavoratori conduce ad un ammontare

pari a circa 213.380 milioni di euro (227.000 x 94 per cento).

Poiché in base ai dati ISTAT di contabilità nazionale risulta che l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente del settore privato è pari al 71,8 per cento del totale di tali redditi, si può stimare, per tale settore, un ammontare di redditi in oggetto, estrapolato al 2008, pari a 153.207 milioni di euro.

Dalla tavola C2 della sopra citata indagine della Banca d'Italia, risulta una incidenza media delle ore di lavoro straordinario pari a circa il 4,7 per cento rispetto alle ore complessivamente lavorate. Considerando che la retribuzione delle ore di straordinario risulta maggiorata mediamente del 30 per cento (di norma, la maggiorazione minima prevista per le retribuzioni degli straordinari è del 25 per cento; straordinari notturni, festivi, eccetera prevedono percentuali di maggiorazione anche superiori al 50 per cento) si può di conseguenza stimare che l'ammontare degli emolumenti da lavoro straordinario sia pari al 6,1 per cento dell'ammontare delle retribuzioni in esame.

In base ai rapporti del CNEL del 30 novembre 2007 e della Banca d'Italia del novembre 2006 sul livello di copertura per settore delle forme retributive aziendali integrative, risulta che il contributo della contrattazione aziendale alla crescita media delle retribuzioni nelle imprese con oltre 50 dipendenti si è attestato intorno allo 0,8 per cento. Considerando anche i premi individuali stabiliti a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività ed efficienza organizzativa e tenendo conto in via cautelativa dei possibili effetti indotti sul comportamento in fase di definizione dei compensi futuri, tale percentuale viene elevata al 4 per cento. Per quanto sopra esposto, si perviene ad una base imponibile, oggetto del cambiamento impositivo, pari a circa 15.474 milioni di euro (153.207 x 6,1 per cento + 153.207 x 4 per cento) su base annua. Poiché la presente norma è riferita ad un arco temporale di sei mesi, nell'ipotesi di costanza nell'anno di prestazioni di lavoro straordinario e di contrattazione aziendale, tale base imponibile risulta pari a circa 7.737 milioni di euro (15.474 x 50 per cento).

Si stima in via prudenziale che il *plafond* di 3.000 euro considerato possa incidere sulla determinazione di quest'ultima in misura del 20 per cento. La base imponibile relativa ai sei mesi considerati viene quindi stimata in 6.190 milioni di euro (7.737 x 80 per cento).

In base ad elaborazioni di simulazione sulla normativa vigente effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF, risulta, per la platea di contribuenti in esame, un'aliquota marginale media pari al 25,5 per cento. Applicando al suddetto ammontare di emolumenti da lavoro straordinario e premi la differenza tra tale aliquota marginale e l'aliquota del 10 per cento prevista dalla norma in esame, si perviene ad una perdita di gettito IRPEF, competenza 2008, pari a circa -960 milioni di euro (6.190 x 10 per cento - 6.190 x 25,5 per cento). Si stima inoltre una perdita di gettito aggiuntiva, relativa alle addizionali regionale e comunale, pari rispettivamente a circa -74 milioni e -22 milioni di euro.

Considerando il periodo di vigenza della norma in oggetto e nell'ipotesi che la relativa ritenuta a titolo d'imposta venga effettuata dal sostituto d'imposta con cadenza mensile, l'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-640	-320	0
Addizionale regionale	0	-74	0
Addizionale comunale	0	-22	0
TOTALE	-640	-416	0

La norma prevede, inoltre, che l'imposta sostitutiva si applichi anche alle somme percepite per prestazioni di lavoro supplementare, ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La tabella A6 della Relazione generale sulla situazione economica del Paese del 2007 indica in poco più di 1,9 milioni i lavoratori dipendenti a tempo parziale. Si stima che almeno la metà di questi soggetti non sia interessato al provvedimento in quanto non percepisce le somme in oggetto ovvero non trovi una convenienza nella sua applicazione in virtù di aliquote marginali molto basse.

Ipotizzando un premio medio di 500 euro per i 950.000 soggetti potenzialmente interessati, si stima una base imponibile pari a 475 milioni di euro; con una differenza di aliquota di 8 punti percentuali si determina un'ulteriore perdita di gettito IRPEF apprezzabile in 38 milioni di euro. L'ulteriore minor gettito in termini di addizionali, regionale e comunale, viene stimato rispettivamente in 6 milioni e 2 milioni di euro.

L'insieme dei provvedimenti previsti dalla norma sin qui considerati determina il seguente andamento del gettito di cassa, espresso in milioni di euro:

	2008	2009	2010
IRPEF	-665	-333	0
Addizionale regionale	0	-80	0
Addizionale comunale	0	-24	0
TOTALE	-665	-437	0

Il comma 6 della norma in esame, infine, prevede l'abrogazione dell'articolo 51, comma 2, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; ne consegue la concorrenza a reddito di lavoro dipendente delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità dei dipendenti nella loro interezza.

La legislazione vigente prevede che tali erogazioni non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente fino a 258,23 euro per periodo d'imposta.

Un'analisi effettuata sulle dichiarazioni dei redditi e sui bilanci delle società non ha evidenziato la disponibilità di dati sulle somme in oggetto; una stima puntuale degli effetti della norma in esame, pertanto, non risulta agevole.

Si ipotizza che circa 1 milione di lavoratori dipendenti sia interessato alla norma con un'erogazione media percepita pari al 50 per cento del tetto massimo attualmente previsto e quindi pari a circa 130 euro.

Si perviene quindi ad un maggior imponibile IRPEF pari a 130 milioni di euro. Applicando a tale ammontare l'aliquota marginale media di lavoro dipendente pari a circa il 27 per cento si ottiene un maggior gettito IRPEF su base annua, competenza 2008, pari a circa +35 milioni di euro (130 x 27 per cento). Il recupero di gettito annuo di addizionale regionale e comunale risulta pari rispettivamente a circa +1,5 e +0,5 milioni di euro. Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta provveda ad effettuare la ritenuta con andamento mensile, l'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	+16	+33,5	+35,0
Addizionale regionale	0	+1,5	+1,5
Addizionale comunale	0	+0,5	+0,5
TOTALE	+16	+35,5	+37,0

Pertanto, in definitiva, l'insieme dei provvedimenti previsti dalla norma determina il seguente andamento del gettito di cassa, espresso in milioni di euro:

	2008	2009	2010
IRPEF	-649,0	-299,5	+35,0
Addizionale regionale	0,0	-78,5	+1,5
Addizionale comunale	0,0	-23,5	+0,5
TOTALE	-649,0	-401,5	+37,0

Articolo 3 (*Rinegoziazione mutui per la prima casa*)

L'articolo in esame detta disposizioni per la rinegoziazione dei mutui per la prima casa e, tra l'altro, prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, al fine di definire i criteri e le modalità di rinegoziazione dei mutui contratti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, che consenta una pianificazione finanziaria più soddisfacente per i mutuatari.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (*Sviluppo dei servizi di trasporto aereo*)

La presente norma d'urgenza e il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, rappresentano la volontà del Governo di salvaguardare per i prossimi dodici mesi la continuità aziendale dell'Alitalia, provvedendo a fornire alla stessa, in questo ambito, i mezzi finanziari e patrimoniali necessari a verificare le possibili soluzioni alternative per il risanamento della società ed escludendo, sempre in tale lasso temporale, ogni ricorso ad ipotesi di liquidazione o di applicazione di procedure concorsuali.

A tal fine, il comma 3 prevede che le somme erogate alla società Alitalia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2008, vengano utilizzate per far fronte alle perdite che comportino una riduzione del capitale e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

Ciò porta ad individuare l'erogazione dei 300 milioni di euro quale trasferimento in conto capitale (apporto al capitale sociale per ripiano di perdite) con pari effetto sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione per l'anno 2008.

Pertanto, è stata prevista al comma 7 la necessaria copertura finanziaria per l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2008 mediante riduzione di autorizzazioni legislative di spesa che recano le necessarie disponibilità di bilancio nei seguenti termini:

a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al Fondo per la competitività e sviluppo;

b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al Fondo per la finanza d'impresa;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

La disposizione di copertura finanziaria prevede, altresì, che l'importo di 300 milioni di euro, utilizzato a valere sulla contabilità speciale 1201, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione alla società Alitalia-Linee Aeree italiane SpA, venga versato sulla stessa contabilità per reintegrare l'importo già erogato.

Inoltre, si dispone che le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5 dell'articolo in oggetto, vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente l'intervento in parola, volto a conferire anche una valenza patrimoniale al prestito concesso ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2008, è interamente coperto per i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 5 (Copertura finanziaria)

Commi 1, 2, 9, 10 e 11 - Riduzione delle autorizzazioni di spesa - Modifiche normative

Commi 1 e 2

La normativa in esame prevede la riduzione delle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato elenco n. 1, per gli importi ivi individuati. L'ammontare complessivo delle riduzioni è pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 186,5 milioni di euro a decorrere dal 2011. Le disposizioni normative indicate nell'elenco 1, nel loro complesso, riguardano sia autorizzazioni di spesa che esplicano i loro effetti nell'ambito del triennio, sia autorizzazioni di spesa i cui effetti hanno valenza oltre il triennio, ivi comprese quelle a carattere permanente, come si evince dalle indicazioni riportate nel prospetto che segue.

Le riduzioni in questione, come evidenziato nell'elenco, concernono rispettivamente, quanto a 950,9 milioni di euro per l'anno 2008, a 776,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 589,5 milioni di euro per l'anno 2010, norme autorizzate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 59,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 65,8 milioni di euro per l'anno 2009 e a 55,0 milioni di euro per l'anno 2010, norme di spesa di altri provvedimenti legislativi (legge finanziaria 2007, decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, e decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003).

Le riduzioni previste relativamente all'anno 2008 tengono conto delle effettive risorse al momento disponibili nel bilancio di previsione per il medesimo anno. Nell'allegato prospetto A sono riportate, con riferimento al triennio, per ciascuna autorizzazione di spesa interessata, gli effetti riduttivi in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto.

Nel prospetto sottoindicato si evidenziano le risorse che confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica anche per gli anni successivi al triennio 2008-2010:

	2008	2009	2010	2011	2012 e successivi
LF 2008	950,9	776,5	589,5	150,5	150,5
D.L. 248/2007	34,6	19,8	19,0		
LF 296/2006	10	10			
D.L. 269/2003	15,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Elenco 1 (prospetto A)	1.010,5	842,3	644,5	186,5	186,5

Commi 9-10-11- Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296

I commi in esame prevedono modifiche alle norme relative ai provvedimenti legislativi sopraindicati riguardanti sia disposizioni autonome che norme associate a quelle oggetto di riduzione del predetto elenco 1. Gli effetti complessivi di dette modifiche sono riportati nell'allegato prospetto B.

Nel prospetto sottoindicato si evidenziano le risorse che confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica anche per gli anni successivi al triennio 2008-2010:

Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa di cui al richiamato elenco 1 e quelle derivanti

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 e successivi
LF 2008	586,2	699,1	213,1	124,5	131,5	79,5	75,5
D.L. 248/2007	25,0						
LF 2007	44,9	50,0					
Prospetto B	656,1	749,1	213,1	124,5	131,5	79,5	75,5

dai commi 9, 10 e 11 relativi alle modifiche normative di cui al citato prospetto confluiscono, come detto, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, utilizzate in parte a copertura degli oneri recati dal decreto. Affluiscono, altresì, al predetto Fondo le risorse finanziarie derivanti dalla riduzione degli accantonamenti del Fondo speciale di conto capitale, ai sensi del comma 8 del predetto articolo 4, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2008, 172,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 240 milioni di euro per l'anno 2010, nonché l'importo di 752,5 milioni di euro, quale differenza tra l'importo complessivo di 1.363,5 milioni di euro di cui al successivo comma 6 e l'importo riversato dal Fondo medesimo alla contabilità speciale (611 milioni di euro).

Comma 3 - Flessibilità di bilancio

La norma, che si correla a quella dei precedenti commi, si riconnette alla riforma del bilancio dello Stato per missioni e programmi, introdotta a legislazione invariata, con le previsioni di bilancio per l'anno 2008. Fermo restando, infatti, quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, si introducono ulteriori meccanismi di flessibilità di bilancio, consentendosi alle amministrazioni di ricorrere ad un nuovo strumento, potenziandone i margini di discrezionalità sui programmi della spesa, tenuto anche conto delle possibili difficoltà gestionali derivanti dai diffusi tagli previsti dal decreto.

Infatti, viene previsto che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate, tra i programmi, le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa - ivi comprese le spese predeterminate per legge - fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito.

Tuttavia, la richiamata norma di flessibilità non introduce margini di discrezionalità di carattere assoluto, in quanto le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi

vengono limitate entro il 10 per cento delle risorse previste nell'ambito di ciascun programma interessato dalle riduzioni di cui al comma 1 e resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Inoltre, come detto, le misure compensative dovranno prevedere il rispetto dell'invarianza degli effetti non solo sul saldo netto da finanziare ma anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto della pubblica amministrazione.

In particolare, la richiamata flessibilità nell'ambito della riallocazione delle risorse del bilancio riclassificate per programmi di spesa offre, pertanto, la possibilità di attivare gradualmente il processo di revisione della spesa (*spending review*) che consente di riesaminare i programmi di spesa in atto, al fine di liberare risorse da riallocare attraverso scelte valutate in base alla corrispondenza agli obiettivi di Governo.

Comma 4 - Fondo per esigenze gestionali

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, destinato ad attribuire alle amministrazioni un margine di parziale reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa che risultano ridotti in applicazione del precedente comma 1, da utilizzare in relazione alle prioritarie esigenze gestionali che dovessero sopravvenire, in relazione al ripristino dei tagli disposti. Tenuto conto dell'eterogeneità e dell'ampiezza delle citate riduzioni e del contenuto ammontare del richiamato fondo, l'utilizzo dello stesso è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 5 - Centro polifunzionale e investimenti INAIL

La norma abroga gli articoli 22-*quater* e 47-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevedendo, altresì, la soppressione e la revoca degli eventuali provvedimenti attuativi: conseguentemente viene meno il maggior onere per complessivi 700 milioni di euro sull'indebitamento netto per il 2008 e quelli scontati, in sede di relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) per 600 milioni di euro annuali nei tendenziali per il 2009 e il 2010 in relazione al carattere strutturale dell'articolo 22-*quater*.

Comma 6 - Riutilizzazione somme versate all'entrata (Infrastrutture pubbliche e logistica)

La norma in esame prevede la riutilizzazione a fini di copertura delle somme iscritte nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», già destinate fino al 2006 alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente («Ponte sullo Stretto»). Tali risorse erano risultate successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'ultimo bimestre del 2007 da Fintecna S.p.a., e sono state riassegnate - con decreto ministeriale n. 28088 del 25 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - sul capitolo 7487 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno 2008, per l'importo complessivo di euro 1.363.500.000, per essere destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria.

La norma in questione, in particolare, prevede che tali risorse, non ancora utilizzate per le finalità di cui al predetto articolo 1, comma 1155, della legge n. 296 del 2006, confluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica e che una quota delle medesime, pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento

Elenco 1 di cui all'art. 5, c. 1 - EFFETTI SUI SALDI

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

artefice	comma	codici associati	descrizione	Finita prima o anno terminale	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBESOGNO			RISERVIAMENTO NETTO			Natura spesa
					2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
2	436		Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CERAPS - tecnologie avanzate Copr di Napoli	2008	2	2	0	2	2	0	3	2	0	a
2	443	403-411-443	Fondo nazionale finanziamento edifici pubblici	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
2	458		Fondo per l'investimento e il funzionamento di servizi socio-economici per le prime infanzia centrali ai minori di età fino a 36 mesi presso enti e istituti del Ministero della salute	2010	2	2	1	2	2	1	2	2	1	a
1	46		Fondo vigilanza contro le diete	2008	20	0	0	15	0	0	20	0	0	a
2	46		Adempimento di spesa a favore di SOG-Tributon scuola	2008	1,5	0	0	1,5	0	0	1,5	0	0	a
2	475	475-471-475-479-480	Settimane del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa	2008	10	10	0	5	0	7	0	0	7	a
2	485	481-483-484	Corsi di formazione e di aggiornamento continuo dell'utenza del Mercato di genere Biavato di genere	2008	3	0	0	2	0	0	3	0	0	a
2	487	485-486	Fondo del finanziamento nel programma strategico nazionale della rilevazione statistica di genere	2008	1	0	0	1	0	0	1	0	0	c
2	538		Fondo per l'Inclusione Sociale degli immigrati	2008	30	0	0	30	0	0	30	0	0	a
2	539	537	CONSOBIO A favore di attività socio-assistenziali (ASLI)	p	81	50	50	55	55	55	50	50	50	a
2	552		Procedimento per la stabilizzazione dei lavoratori stagionali UE	2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	a
2	564	560	PROG. 2008-2010 di affidamento	2010	20	20	40	10	20	50	30	20	30	a
1	566		Fondo fondi specifici	2008	20	0	0	10	0	0	10	0	0	a
2	567		Contributo per i lavoratori non titolari di pubblico	2010	2	2	2	0	0	0	0	0	0	a
2	568		Contributo lavoro precario	2010	2	1	1	0	1	1	1	1	1	a
2	585	577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584	Stanza pubblica di sportività (726-83)	2010	10,0	10,0	10,0	4	7	11	3	7	11	a
2	586	587	Fondo per il finanziamento e gestione sociale	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
2	5		Incremento stanziamenti quote cedute allo Stato 8 per la Campania	2008	40	0	0	40	10	0	50	10	0	c
2	102		Incremento dell'assegnazione di fondi del CAMEL	2008	2	0	0	2	0	0	2	0	0	c
totale (A)					362,8	774,8	889,8	884,2	880,2	884,8	889,7	891,8	889,8	
Decreto-legge 27 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 27														
8-iv			Incremento fondo trasferito per le regioni con elevato tasso di disoccupazione	2008	14,0			14,0			14,0			c
10	1		Fondazione italiana, miglioramento di tecnologie	2010	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	c
13-3a			Fondo finanziamento ordinario Università	p	10,0	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0	10,0	9,0	9,0	c
12-10-11			Attivazione del Comitato Assegno alla gestione del piano di sviluppo (art. 8 D.Lgs. 24/04)	2008	0,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		c
18-3a			Ampliamento dotazione università diritti dell'uomo	2008	1,0			1,0			1,0			c
totale (B)					34,4	12,0	12,0	34,0	12,0	12,0	34,0	12,0	12,0	
Legge 27 dicembre 2006, n. 296														
1-3	307		Settore nazionale salute riganti	2008	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	c
totale (C)					10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	
Decreto-legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 276 del 2003														
40			Specializzazione servizi socio-sanitari e ospedaliari	p	21	20	20	5	10	10	5	10	10	a
totale (D)					21	20	20	5	10	10	5	10	10	
Totale (A)+(B)+(C)+(D)					397,2	846,8	931,8	933,2	922,2	906,8	939,7	921,8	909,8	
di cui:														
Spese correnti					328,8	746,8	817,8	817,2	807,2	796,8	824,7	806,8	799,8	
Spese in conto capitale					68,4	100,0	114,0	116,0	115,0	110,0	115,0	115,0	110,0	
(*) Il comma 304 prevede invece che per gli anni successivi (dal 2011) al finanziamento del Fondo di previsione di servizi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 408/78 (Rifinanziamento Sanità II)														
Spesa														
in programma														
in cassa corrente														
in 2008 n. 0030-00288														

Prospetto B														
PROSPETTO EFFETTI SUI SALDI MODIFICHE NORMATIVE (ART. 5, commi 9 - 10 - 11)														
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA														
articolo	comma	comuni associati	descrizione	durata onere o anno terminale	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			Natura spese
					2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244														
1	325-334		Credito di imposta alle imprese non appartenenti al settore cinematografico, per investimenti nella produzione cinematografica (su crediti)	2010	16,7	66,8	66,8	16,7	66,8	66,8	16,7	66,8	66,8	k
2	57		Riorganizzazione uffici ANCE all'estero	p	10	42,5	42,5	7	36	40	10	42,5	42,5	e
2	60		Politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del paese all'estero	2008	5	0	0	3	0	0	3	2	0	e
2	61		Razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero - Finanziamento rivista itinerante	2010	0,5	1	1	0,5	1	1	0,5	1	1	k
2	295		Imposta suntuaria - incentivi per rinnovo foto aeree	2010	5,2	21	25	5,2	21	25	5,2	21	25	e
2	247		Promozione sicurezza stradale (rafforzamento controlli stradali attraverso l'implementazione di idonee attrezzature, intensificazione dell'attività ispettiva, formazione)	2010 (**)	17,5	25	30	10	20	40	12	28	40	e
2	309		Ricerca e formazione valichi	2010	0,1	5	10	0,1	4	8	0,1	4	8	k
2	310		Autorizzazione di spesa per il miglioramento della sicurezza della navigazione - contributo a INSOAV e CETEMA	2010	1,9	2	2	1,9	2	2	1,9	2	2	e
2	406	415	Costo libri e letture - Campagne di promozione della lettura	p	1,5	3	3	1,5	3	3	1,5	3	3	e
2	457		Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese	2010	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	e
2	519		SPOL	p	25	30	30	25	30	30	25	30	30	k
2	535		Partecipazione del Ministero dell'Interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria	2010	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	e
2	538 - 2° cm (1152 km)		Potenziamento valichi Costiere e Sicile	2009	500	500	0	150	300	300	150	300	300	k
Totale (A)					586,2	689,1	213,1	223,7	491,6	618,6	228,7	608,1	521,1	
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31														
5-ter			Registrazione e versamenti per i cartoni coperti da eventi sanitari dal 2002	2008	24			24			24			e
40	3bis-3ter		Disposizioni in materia di illecito finanziato dagli enti locali	2008				40			40			e
51-ter			Prerogative agevolatorie fiscali per gli enti relativi al servizio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	2008	1			1			1			e
Totale (B)					25	0	0	65	0	0	65	0	0	
- Legge 27 dicembre 2006, n. 298														
1	1267		Fondo inasunzione sociale (immigral)	2009	44,8	50	0	28	30	35	28	30	35	e
Totale (C)					44,8	50	0	28	30	35	28	30	35	
Totale (A) + (B) + (C)					656,1	749,1	213,1	316,7	521,6	653,6	324,7	638,1	556,1	
di cui:														
Spese correnti					114,3	147,3	106,3	127,9	120,8	148,8	132,9	129,3	151,3	
Spese in conto capitale					541,8	601,8	106,8	191,8	400,8	504,8	191,8	408,8	404,8	
(**) 2011= 40 mln; 2012= 55 mln; 2013= 4 mln														
legenda:														
preparazione														
crispesa corrente														
crispesa in conto capitale														

Prospetto C

Oneri e copertura sui saldi di finanza pubblica									
	SNF			fabbisogno			indebitamento netto		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
oneri (art. 1-2-3-5)									
Art. 1 - esenzione ICI 1 ^a casa - fondo rimborso ai comuni	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
art. 2 - detassazione straordinaria	549	401,5	0	549	401,5	0	549	401,5	0
art. 3 - rinegoziazione dei mutui									
art. 5 - comma 4 - fondo reintegro programmi di spesa	100	100	90	70	90	100	100	100	50
totale oneri	2.449,0	2.201,5	1.790,0	2.419,0	2.191,5	1.800,0	2.449,0	2.201,5	1.790,0
copertura oneri (art. 1-2-3-5)									
art. 5, c. 2 - fondo interv. Strutt. (el. 1) - (a)	1.010,5	842,3	644,5	633,9	723,4	706,1	639,4	723,9	705,1
art. 5, c. 2 - fondo interv. Strutt. (prospetto modifiche norme c.10) - (b)	556,1	749,1	213,1	319,7	521,5	553,6	324,7	530,1	506,1
art. 5, c. 3 (tab. B) - (c)	75,0	172,1	240,0	65,0	150,0	200,0	65,0	150,0	200,0
art. 5, c. 5 - infrastrutture pubbliche e logistica - (d)	752,5			550,0	500,0	150,0	550,0	500,0	150,0
sub totale Fondo interventi strutturali (a)+(b)+(c)+(d)	2.494,1	1.763,5	1.097,6	1.568,5	1.894,9	1.609,8	1.579,0	1.803,9	1.611,1
maggiori entrate (art. 2, c. 6)			37,0			37,0			37,0
maggiori entrate (art. 5, c. 6)		438,0	173,0						
centro polifunz. e investimenti INAIL (abrogazione art. 22-quater e 47-quinquies DL 248/2007 Proroga termini)							700,0	600,0	600,0
tabella A	170,0	0,0	452,4	170,0	0,0	410,0	170,0	0,0	410,0
art. 5, c. 7, lett. d) - riduzione lineare tab. C -5,78%			985,8			985,8			985,8
totale copertura oneri (art. 1-2-3-5)	2.664,1	2.201,5	2.748,8	1.738,5	1.894,9	3.042,4	2.449,0	2.503,9	3.543,9
salDI (art. 1-2-3-5)	215,1	0,0	958,8	-690,5	-296,6	1.242,4	0,0	302,4	1.883,9
oneri art. 4									
comma 8	300,0			0,0			0,0		
comma 3	0,0			300,0			300,0		
copertura oneri (art. 4)									
comma 7 - lettera a)	205,0			205,0			205,0		
comma 7 - lettera b)	85,0			85,0			85,0		
comma 7 - lettera c)	10,0			10,0			10,0		
totale copertura oneri (art. 4)	300			300			300		
salDI (art. 4)	0			0			0		
totale complessivo	215,1	0,0	958,8	-690,5	-296,6	1.242,4	0,0	302,4	1.883,9

Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n.127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE
DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

«Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

(omissis)

Art. 6.

(Determinazione delle aliquote e dell'imposta).

(omissis)

4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

(omissis)

Art. 8.

(Riduzioni e detrazioni dell'imposta).

(omissis)

2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma *2-bis* si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».

Art. 1.

(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali).

(omissis)

7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

(omissis)

287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».

(omissis)

Art. 51. [48]
(Determinazione del reddito di lavoro dipendente).
(omissis)

2. Non concorrono a formare il reddito:

(omissis)

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

(omissis)

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria».

(omissis)

Art. 22-*quater*.
(Investimenti immobiliari degli enti previdenziali).

1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978,

prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

(omissis)

Art. 47-quinquies.

(Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».

Art. 1.

(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali).

(omissis)

325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere *b*), numero 3), e *c*), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere *b*), numero 3), e *c*), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il

predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

(omissis)

Art. 2.

(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).

(omissis)

57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.

(omissis)

60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;

b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

(omissis)

205. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

(omissis)

247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

(omissis)

309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

310. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

(omissis)

401. All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

(omissis)

409. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

(omissis)

437. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

(omissis)

519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

(omissis)

535. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(omissis)

584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli *standard* adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla

standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

(omissis)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».

Art. 1.

(omissis)

1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziato sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

(omissis)

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria».

(omissis)

Art. 6-ter.

(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).

1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

(omissis)

Art. 40.

(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).

(omissis)

3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

b) al comma 2, dopo le parole: « 31 dicembre 2007» sono inserite le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,»;

(omissis)

Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

«Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

(omissis)

Art. 4.

(Disposizioni comuni).

(omissis)

4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2008, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.

(omissis)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».

Art. 1.

(omissis)

1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.

(omissis)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Esenzione ICI prima casa).

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-*bis*, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del

rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2.

(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro).

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *b*) è soppressa.

Articolo 3.

(Rinegoziazione mutui per la prima casa).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno *spread* dello 0,50.

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.

6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Articolo 4.

(Sviluppo dei servizi di trasporto aereo).

1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.

2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.

3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:

a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria).

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli articoli 22-*quater* e 47-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;

b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;

c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;

d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	6.158.000	17.418.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	-	29.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.490.000	36.146.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	19.250.000	-
MINISTERO DELL'INTERNO	33.000.000	64.093.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	171.000	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	4.989.000	11.809.000
MINISTERO DELLA SALUTE	20.670.000	151.682.000
MINISTERO DEI TRASPORTI	800.000	3.120.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	4.372.000	2.958.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE	60.100.000	165.145.000
TOTALE	170.000.000	452.400.000

8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65.000.000	128.100.000	198.000.000
MINISTERO AFFARI ESTERI	2.300.000	3.000.000	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	200.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	7.700.000	41.000.000	41.800.000
TOTALE	75.000.000	172.100.000	240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;

2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;

4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;

6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;

7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;

8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;

9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;

10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;

11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;

13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

14) il secondo periodo del comma 1152 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;

15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.

10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;

c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».

12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6. (Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
 Tremonti, *Ministro dell'economia e delle finanze.*
 Sacconi, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

Visto, *il Guardasigilli:* Alfano.

ALLEGATO
 (previsto dall'articolo 5)

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244					
1	300		1,0	2	2
1	304	305	113	130	110
1	307		12	12	12
1	319		10		
1	321		4	4	4
1	324	322-323	10	10	10
1	342		2	8	10
1	354	351-352-353	3	10	10
2	41	42	20	20	20
2	67		0,5	0,5	0,5
2	70		10,0		
2	80		10	10	10
2	125		2	2	
2	135		50		
2	177		2		
2	178		3		
2	190	188-189	1	1	1
2	206		10		

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
2	209		2,7		
2	210	211-212-213-214	1	5	5
2	223		5	15	
2	232		77	77	77
2	234	235	20	22	7
2	243	236-239-240-241-242	15	15	15
2	248		10	10	15
2	251		56	56	56
2	260		3		
2	261		4	4	
2	272	273-274	2	2	2
2	299		50		
2	300		20		
2	306		12	130	
2	311		10		

ELENCO 1**RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA**

in milioni di euro

articolo	comma	commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
2	328		4,3		
2	329		1,5	1,5	1,5
2	331		3,5		
2	333		30	20	20
2	335	336	50	50	60
2	347		1		
2	384	382-383	1,5	2	2
2	397	401	3,4	0	0
2	402		1,5		
2	403		1		
2	404	405-406	15	15	15
2	408		10		
2	426		5	5	5
2	435		7	10	10
2	436		3	3	
2	443	440-441-442	5		
2	458		3	3	3
2	463		20		
2	464		1,5		
2	475	476-477- 478-479- 480	10	10	
2	483	481-482-484	2		
2	487	485-486	1		

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
2	536		50		
2	550	551	55	55	55
2	552		1	1	1
2	564	565	20	35	40
2	566		10		
2	567		3	3	3
2	568		2	1	1
2	585	577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584	10,5	10,5	10,5
2	586	587	6	6	6
3	3		60		
3	160		2		
totale (A)			950,9	776,5	589,5
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31					
10	1		3,0	3,0	3
8-bis			14,0		
13-bis			16,0	16,0	16
22-sestus			0,6	0,75	
48-bis			1,0		
totale (B)			34,6	19,8	19,0
Legge 27 dicembre 2006, n. 296					
1	827		10	10	
totale (C)			10,0	10,0	
Decreto-legge 589 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003					
49			15,0	16,0	36,0
totale (D)			15,0	36,0	36,0
Totale (A)+(B)+(C)+(D)			1.010,5	842,3	644,5